



Unione Europea
FSE



Unione Europea
FEAD

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali", pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie Generale - n. 103 del 05.05.2017;

VISTO il D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2017, recante "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà" ed, in particolare, l'art. 22, comma 1, che istituisce, nell'ambito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, a cui sono trasferite le funzioni della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, e che stabilisce altresì che, all'atto della costituzione della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, è contestualmente soppressa la Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali e sono contestualmente trasferite le relative risorse umane, finanziarie e strumentali;

VISTO il D.P.C.M. 15 novembre 2017, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2018, foglio 116, con il quale il dott. Raffaele Michele Tangorra è stato incaricato, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., della titolarità della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

VISTO il D.M. del 6 dicembre 2017 di attuazione del sopra citato D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie Generale - n. 20 del 25.01.2018;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, (recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;



Unione Europea
FSE



Unione Europea
FEAD

VISTO l'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei Fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei), adottato dalla Commissione europea con Decisione del 29 ottobre 2014;

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" (di seguito, anche PON "Inclusione"), approvato con la Decisione CE C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale (già Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali) - nell'ambito della programmazione 2014-2020 relativa al FSE (Fondo Sociale Europeo);

VISTO il Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 532/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti;

VISTO il Programma Operativo (PO) per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base (di seguito, anche PO I FEAD), approvato con la Decisione CE C (2014) 9679 dell'11 dicembre 2014, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale (già Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali) - nell'ambito della programmazione comunitaria 2014-2020 relativa al Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD);

CONSIDERATO che alla scrivente Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale (già Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di Amministrazione centrale dello Stato membro Italia competente in materia di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, sono altresì attribuite le funzioni di Autorità di Gestione e Autorità di Certificazione del PON "Inclusione" FSE 2014-2020 e del PO I FEAD 2014-2020, nonché le connesse responsabilità di programmazione, gestione, attuazione, rendicontazione, monitoraggio e controllo del programma;

VISTO l'art. 59 del sopra menzionato Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e l'art. 27 del sopra citato Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, i quali prevedono che gli Stati membri, titolari dei programmi operativi finanziati rispettivamente dai fondi SIE e dal FEAD, possono utilizzare tali fondi per sostenere azioni di assistenza tecnica, con specifico riferimento, a titolo esemplificativo, alle attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete e controllo;



Unione Europea
FSE



Unione Europea
FEAD

VISTA la L. 16 aprile 1987, n. 183, rubricata “Coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari” che, all’art. 5, istituisce il Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, fondo con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell’art. 9 della L. 25 novembre 1971, n. 1041, che eroga alle amministrazioni pubbliche la quota nazionale di cofinanziamento a carico del bilancio dello Stato, per l’attuazione dei programmi di politica comunitaria;

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, recante il “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Decreto Correttivo), rubricato “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” e dal D.L. 18 aprile 2019, n.32, convertito con la L. 14 giugno 2019, n.55, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”;

VISTO, in particolare, l’art. 21, commi 1 e 6, del sopra citato D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., che prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;

VISTO l’art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. Legge di Stabilità 2016), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015 – Suppl. Ordinario n. 70), contenente la manovra di razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi per le amministrazioni pubbliche;

VISTO l’art. 37 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze” del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che ribadisce i sopra citati obblighi;

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cd. Legge di Bilancio 2017), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (GU Serie Generale n. 297 del 21-12-2016 – Suppl. Ordinario n. 57), contenente ulteriori misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con particolare riferimento all’acquisizione di beni e servizi in forma centralizzata;



Unione Europea
FSE



Unione Europea
FEAD

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (cd. Legge di Bilancio 2018), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (GU Serie Generale n. 302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62), che contiene ulteriori indicazioni in relazione alla centralizzazione degli acquisti;

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive modificazioni;

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (cd. Legge di Bilancio 2019), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (GU Serie Generale n. 302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62);

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 302 del 31.12.2018 – Suppl. Ordinario n. 63) concernente la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021” ed, in particolare, la tabella 4;

VISTA la Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2019 adottata con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 13 del 31 gennaio 2019;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 gennaio 2019, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 08.02.2019 al n. 34, che assegna ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale le risorse finanziarie per l’anno 2019, attribuite ai capitoli delle unità previsionali di base della succitata Tabella 4, di cui fa parte il Centro di Responsabilità Amministrativa (CDR) 9 – Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

CONSIDERATA la necessità della scrivente Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale di acquisire servizi per importi superiori a € 40.000,00 relativamente al biennio 2019-2020;

TENUTO CONTO che, per il summenzionato biennio 2019-2020, i servizi oggetto di approvvigionamento da parte di questa Direzione Generale saranno acquisiti mediante gli strumenti telematici di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa e, in caso di indisponibilità di tali strumenti, tramite lo svolgimento di procedure di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, rubricato “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma



Unione Europea
FSE



Unione Europea
FEAD

triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali", previsto dall'art. 21, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 289/2019 del 31 luglio 2019 della scrivente Direzione Generale, con cui è stato nominato il Referente per la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del sopra menzionato D.M. 16 gennaio 2018, n. 14;

LETTO il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020, predisposto dal prefato Referente;

RITENUTO che il suddetto programma sia meritevole di approvazione;

Tanto premesso,

DECRETA

ARTICOLO UNICO

Il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020, in premessa individuato, è approvato ed adottato, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La scrivente Direzione si riserva di procedere, nel corso del biennio 2019-2020, all'aggiornamento e alla modifica del programma degli acquisti detto, secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14.

Il programma degli acquisti 2019-2020, così come approvato ed adottato con il presente decreto, sarà pubblicato sui siti informatici, di cui all'art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Raffaele Michele Tangorra
(firmato digitalmente)

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i..